
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Variante P.R.G.C. n. 26



Arch. Fabiana Brugnoli

Marzo 2017

Indice

1. Premessa
 - 1.1 Contenuti e scopo del documento
2. Descrizione sintetica della variante
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
5. Conclusioni

1. Premessa

La presente verifica di assoggettabilità a VAS , che riguarda la Variante n.26 al PRGC del comune di Arta Terme , viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 /2008 e s.m.i. e in attuazione alle disposizioni dell'art.12 comma 6 del D.lgs. n. 152/2010 e della legislazione e della normativa vigente in materia .

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle autorità ambientali interessate.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

1.1 Contenuti e scopo del documento

Il documento di verifica, è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.L. 152/2006 e comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte II del D.L. 152/2006.

La Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 e sulla base del presente rapporto se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante possono avere effetti significativi sull'ambiente.

2. Descrizione della variante

Viene proposta la modifica di un'edificio - tettoia aperta su tre lati - sita esternamente al nucleo di Rivalpo e ricadente in zona E4.1 attraverso la chiusura delle pareti perimetrali e il conseguente ricavo di volumetria.

La nuova volumetria , pari a mc. 660 , verrà utilizzata in conformità alle destinazioni agricole ammesse dalla norma della zona E4.1 vigente .

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali ;

Aria – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Acqua – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Suolo – non sono rilevabili effetti in quanto l'azione di variante non comporta consumo di suolo ;

Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Rifiuti – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Rumore – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Energia – non sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma;

Paesaggio – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Popolazione – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma .

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale e non hanno effetti su altri progetti e attività.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
La variante non influenza altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica di aree già individuate dal vigente strumento generale
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*
La variante non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali.

La modifica apportata non è relazionabile con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano nulli.
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'intorno dell'area oggetto di variante.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*La modesta rilevanza dell'azione di variante è tale da non compromettere o alterare le caratteristiche delle aree interessate che non presentano particolari valori o vulnerabilità.
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*
All'interno del territorio del Comune di Arta Terme non sono presenti Siti di importanza comunitaria né Zone di protezione speciale.
L'azione di variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II al D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. II

Criteri Allegato II	Contenuti della variante
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	le azioni della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	la variante non influenza altri piani o programmi.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	gli effetti derivanti dall'attuazione della variante sono nulli
carattere cumulativo degli impatti	non sono rilevabili
natura transfrontaliera degli impatti	la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera
rischi per la salute umana o per l'ambiente	la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte al territorio comunale .
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	l'area oggetto di variante non presenta valori o vulnerabilità.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	non sono rilevabili impatti

5. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 26 al vigente PRGC del comune di Arta Terme non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente poiché riguarda una parziale variazione che produce effetti limitatamente ad un edificio esistente ricadente in zona agricola e non comporta aumenti del carico insediativo;
2. non incide sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.

Arch.Fabiana Brugnoli

